



# COMUNE DI URBISAGLIA

PROVINCIA DI MACERATA

ORIGINALE

Registro Generale n. 5

## DECRETO DEL SINDACO

N. 5 DEL 30-04-2021

**Oggetto: NOMINA DEL DPO (DATA PROTECTION OFFICER - Responsabile della Protezione dei dati personali. DOTT. STEFANO DE ANGELIS**

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di aprile, il

### SINDACO

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.49 del 19.05.2018 avente oggetto: "ATTO DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO SERVIZI PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 216/679"11;

Atteso che nella sopracitata deliberazione si manifestava l'indirizzo politico amministrativo al Responsabile del Settore Affari Generali di espletare tutti le procedure e gli atti gestionali per procedere all'avvio della procedura esplorativa finalizzata all'assegnazione a soggetto esterno:

- del servizio annuale DPO/RPD Responsabile della Protezione dei dati personali;
- del servizio annuale supporto specialistico per l'adeguamento Privacy in linea con il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR UE 2016/679);
- della gestione delle misure di sicurezza obbligatorie previste per la protezione dei dati personali (GDPR).

Richiamati in particolare gli articoli 37, 38 e 39 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", che entreranno in vigore il 25 maggio 2018 e che in particolare prevedono:

#### **Sezione 4 - Responsabile della protezione dei dati**

##### **Articolo 37 - Designazione del responsabile della protezione dei dati**

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano

sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta:

- a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
- b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure
- c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.

2. Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che un responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento.

3. Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.

4. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il titolare e del trattamento, il responsabile del trattamento o le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento possono o, se previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, devono designare un responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati può agire per dette associazioni e altri organismi rappresentanti i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento.

5. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39.

6. Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.

7. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo.

### **Articolo 38 - Posizione del responsabile della protezione dei dati**

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

2. Il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.

3. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

4. Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.

5. Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

6. Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.

### **Articolo 39 - Compiti del responsabile della protezione dei dati**

1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
- d) cooperare con l'autorità di controllo; e
- e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

**Visto** che si ritiene opportuno stabilire che la funzione di DPO (data Protection Officer – Responsabile della protezione dei dati) debba essere affidata al Segretario Comunale anche per un necessario coordinamento con le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

**Atteso che:**

- questo Ente attualmente non dispone di un segretario Comunale e le sue funzioni vengono svolte dal Vice Segretario Comunale Dott. Stefano De Angelis ai sensi dell'art. 5 bis del ROGUS (vigente Regolamento di Organizzazione Generale Uffici e Servizi) con decorrenza dal 01.02.2021, giusto decreto del Sindaco n. 1 del 26.01.2021;
- il dott. Stefano de Angelis, vista l'assenza di Segretario Comunale, è titolare della funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
- sebbene le linee guida dell'ANAC suggeriscono che le due figure non siano coincidenti nella stessa persona, le modeste dimensioni dell'Ente e l'assenza momentanea di un Segretario Comunale rende organizzativamente non possibile individuare un soggetto diverso;
- alla luce di quanto sopra indicato, si intende procedere ad affidare la funzione di Responsabile Comunale della protezione dei dati al dott. Stefano De Angelis con decorrenza dal 30.04.2021;

Attesa la propria competenza in merito;

**DISPONE**

- 1) Di attribuire al Dr. Stefano De Angelis, nato a Macerata (MC) il 23.2.1964, residente a Macerata (MC), via Valadier Giuseppe n.56 codice fiscale DNGSFN64B23E783N, dipendente a tempo pieno ed indeterminato di questo Ente con qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D 2 CCNL, per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa e qui richiamati, la funzione di **Responsabile comunale della protezione dei dati**;
- 2) Di stabilire che l'incarico ha decorrenza immediata e fino ad eventuale nuovo provvedimento;
- 3) il presente provvedimento, previa notifica al soggetto interessato, sarà inserito nel rispettivo fascicolopersonale del medesimo.
- 4) Della nomina sarà data notizia sul sito istituzionale dell'ente, dove dovrà essere disposta apposita sezione con i dati di contatto e una succinta scheda sulle attribuzioni e funzioni a tutela della cittadinanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
GIUBILEO PAOLO-FRANCESCO